

SENT. N. 321
R.G.C. N. 1294/05
CRON. N. 5308
REP. ^A N. 873

Oggetto: Prestazione d'opera
intellettuale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Piacenza, in persona del G.O.T.
Dott.ssa Federica Ceresini, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado promossa con citazione in
data 31/05/2005, notificata il 09/06/2005 a ministero Uff.
Giud. Coppi

da

Dott. Michele Guidotti nato a Castell'Arquato (PC), il
06/12/1948, residente a Piacenza, codice fiscale
GDTMHL48T06C145H, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Patrizia Alviosi presso il cui studio in
Rivergaro (PC), Via Roma, 40/A ha eletto domicilio in forza
di procura in calce all'atto di citazione

- ATTORE -

contro

Società Agricola Alimentare San Giorgio S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del suo liquidatore Dott. Luigi Fumagalli Olivero, nonché in persona del liquidatore giudiziale del concordato preventivo avv. Antonino Desi, con sede in Fiorenzuola D'Arda (PC), codice fiscale 0019520337, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Abbate presso il cui studio in Piacenza, Via Calzolari, 38, ha eletto domicilio in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE:

"Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis,

- in via preliminare, accertare il diritto di credito vantato da parte attrice, in relazione all'attività di consulenza aziendale svolta dalla stessa a favore della convenuta per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato, e fino a luglio 2003, come da nota del professionista;

- nel merito, far dichiarare che il credito del dott. Guidotti nei confronti della Società Agricola San Giorgio Spa in concordato preventivo, è di Euro 10.475,29 oltre IVA e oneri di legge, e conseguentemente, far dichiarare tenuta la Società Agricola San Giorgio Spa in concordato

preventivo, in persona del liquidatore, dott. Fumagalli, al pagamento, a favore del dott. Guidotti, della somma di Euro 10.475,29 oltre IVA e oneri di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.”

PER LA CONVENUTA:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, NEL MERITO: accertare che il diritto di credito vantato da parte attrice in citazione è relativo ad attività professionale rientrante tra gli atti di straordinaria amministrazione, svolta per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato, per la quale era necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato; conseguentemente respingere le pretese formulate da parte attrice in quanto infondate in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Cpa e Iva.”.



ILCASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7/6/05, il dott. Michele Guidotti, commercialista, citava in giudizio la Società Agricola Alimentare San Giorgio spa, in concordato preventivo, in persona del liquidatore, per sentire accertare il proprio credito per le prestazioni professionali di consulenza aziendale svolte, su incarico della società convenuta, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato (dicembre 2002) fino al luglio 2003, per sentire dichiarare che detto credito ammonta ad €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge e sentire, conseguentemente, condannare la convenuta a pagare €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge, con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 4/10/05 si costituiva in giudizio la società convenuta in persona del liquidatore sociale e del commissario liquidatore dei beni, depositando comparsa di costituzione e risposta ove contestava la debenza di tali somme in ordine all'*an*, trattandosi di compensi per prestazioni professionali rese su incarico conferito successivamente alla presentazione della domanda di concordato, qualificabile come atto di straordinaria amministrazione e, come tale, necessitante di previa autorizzazione del giudice, e chiedeva il rigetto della domanda attrice.

Fallito il tentativo di conciliazione delle parti esperito all'udienza del 14/3/06, nel corso della quale l'attore era stato liberamente interrogato dal giudice, la causa, ritenuta sufficientemente istruita tramite i documenti in atti, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.

A seguito di alcuni rinvii, le parti precisavano le richiamate conclusioni all'udienza del 22/1/13 - prima udienza tenuta nella presente causa dallo scrivente estensore - e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata.

E' circostanza pacifica in causa che, nell'ottobre del 2002, l'attore, dott. Michele Guidotti, commercialista, ricevette dalla Società Agricola Alimentare San Giorgio spa incarico professionale per verificare la sussistenza dei presupposti per chiedere l'ammissione della società al concordato preventivo e che, sussistendo tali presupposti, nel dicembre 2002 la società stessa presentò al Tribunale di Piacenza istanza di ammissione a tale procedura, poi omologata nel novembre 2003.

E' altresì incontestato che l'odierno attore, su incarico della società convenuta, effettuò prestazioni professionali intese al mantenimento dei presupposti che

avevano reso possibile il concordato preventivo anche successivamente alla presentazione della relativa domanda, fino al luglio 2003 e che, per l'intera attività (sia antecedente che successiva alla domanda di concordato preventivo), il professionista chiese il compenso indicato nella notula datata 22/1/04 dell'importo complessivo di €. 26.975,29 oltre IVA ed oneri di legge (doc. 1 parte attrice).

E' provato documentalmente che il 30/6/04 il liquidatore giudiziale inviò al dott. Guidotti il primo progetto di ripartizione parziale a favore dei creditori privilegiati, ove la somma attribuita in via privilegiata al professionista ammontava ad €. 16.500,00 (doc. 2 parte attrice) per compensi per l'attività svolta fino alla presentazione della domanda di procedura concorsuale, mentre nel progetto non fu conteggiata la somma residua, relativa all'attività svolta nel periodo successivo – il cui ammontare, comunque, non è mai stato contestato dalla società convenuta, la quale, anzi, a pag. 1 della propria comparsa conclusionale afferma testualmente che “è pacifico il quantum debeatur, nonché i periodi temporali di riferimento dell'obbligazione originante il contestato credito.”.

Stante il diniego del liquidatore giudiziale a conteggiare la somma residua a favore dell'attore, quest'ultimo citava in giudizio la società convenuta per vedere riconosciuto il proprio credito in €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge ed ottenere la condanna della convenuta stessa al pagamento di detta somma.

Asserisce, l'attore, che tali somme gli sono dovute in quanto, poiché, ex art. 167 co. I LF, durante la procedura di cui si tratta, il debitore conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa, egli legittimamente aveva svolto l'incarico di mantenere i rapporti coi fornitori e gli istituti di credito, conferitogli dalla debitrice prima della proposizione della domanda di concordato preventivo ed al fine della stessa, anche dopo la presentazione di detta domanda, con la finalità di conservare e migliorare il patrimonio societario per il mantenimento dei presupposti della procedura; in particolare, all'udienza del 14/3/06, l'attore, liberamente interrogato dal giudice, ha dichiarato che l'attività per cui è causa era consistita “in colloqui con banche e fornitori”.

Asserisce, inoltre, l'attore, che il conferimento dell'incarico professionale da parte della debitrice, essendo le prestazioni del professionista volte a conservare il patrimonio, non rientra nel novero delle attività di straordinaria amministrazione indicate, esemplificativamente, nell'art. 167 co. II LF, per il cui compimento la disposizione da ultimo citata prevede l'autorizzazione preventiva del giudice

delegato, pena l'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori anteriori al concordato.

Di opposto avviso è la convenuta, la quale, in sostanza, senza contestare né lo svolgimento e la funzione delle attività indicate nella propria notula dall'attore, compiute successivamente alla domanda di concordato, né l'ammontare della relativa retribuzione chiesta dall'attore, afferma di nulla dovere per esse.

Più precisamente, la convenuta – senza che controparte sollevi alcuna contestazione sul punto – afferma che, secondo la più recente dottrina, gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo decorrono dalla data di presentazione della domanda, e che pertanto, nel presente caso, dopo tale data, la debitrice o non avrebbe potuto conferire al professionista l'incarico a svolgere ulteriore attività, o, per conferire tale incarico, avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione del giudice tutelare, costituendo il conferimento dell'incarico professionale un atto di straordinaria amministrazione, ricadente sotto la disciplina dell'art. 167 co. II LF.

Ad avviso del sottoscritto estensore, l'incarico di svolgere attività a favore della debitrice conferito al dott. Guidotti successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo non costituisce atto di straordinaria amministrazione, in aderenza all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Civ., sez. I 25/06/02 n. 9262 (cfr. anche Cass. civ. sez. VI 21/10/11 n. 21924).

In tale sentenza, la Suprema Corte ha spiegato che cosa debba intendersi per atto di straordinaria amministrazione, rilevando che connotato comune agli atti elencati nell'art. 167 co. II LF, è la loro idoneità oggettiva ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza con atti dispersivi, o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni creditorie, a tutela delle quali è prevista la preventiva autorizzazione del giudice delegato.

La Cassazione ha chiarito che l'elenco indicato nel citato articolo non è tassativo, ma giova alla concreta individuazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, di talché, se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità dell'impresa e alle dimensioni del suo patrimonio, e ancor più quelli che lo migliorino o lo conservino, sono, invece, di straordinaria amministrazione gli atti che nel, loro risultato finale, riducano o gravino di pesi il patrimonio del debitore e tali da non avere corrispondenza in acquisizioni di utilità reali, su di essi prevalenti.

Stante tale discriminazione, la Cassazione ha precisato che, dovendo la natura dell'atto essere valutata alla luce del profilo del pregiudizio che esso arrechi al patrimonio del debitore, con riferimento all'incarico professionale conferito da quest'ultimo non trova applicazione né il criterio della generalità e permanenza del mandato (Cass. 3628/74), che lo qualificherebbe di straordinaria amministrazione, né il criterio quantitativo della proporzionalità tra spesa e condizione dell'impresa (Cass. 3731/79), che lo qualificherebbe di ordinaria amministrazione, ma, in caso di concordato preventivo, va applicato il criterio della funzione di prevenire la dissoluzione ed il pregiudizio ai creditori, in forza del quale è di ordinaria amministrazione, sottratto alla previa autorizzazione del giudice delegato, anche l'atto che giovi ad ottenere tali risultati, con soluzioni esdebitatorie partecipate dalla massa dei creditori, mirate al loro soddisfo, controllate da organi giurisdizionali e verificate dagli stessi, lungo le fasi della procedura, nella loro idoneità a raggiungere il risultato prefisso, nel rispetto degli interessi dei creditori, che prevale su quello del debitore, tant'è che le procedure esperite hanno motivo di svilupparsi ed esaurirsi naturalmente, solo ove le ragioni creditorie siano soddisfatte secondo il programma concordatario.

Nel presente caso, il principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. Civ. Sez. Un. 17/06/2004 n. 11353) e sancito con la novellazione operata dall'art. 45 L. 69/2009 dell'art. 115 cpc (da applicarsi anche nella decisione delle controversie sorte, come la presente, prima della novellazione, cfr. Trib. Piacenza, 23/2/12 n. 114), impone di ritenere provato, in quanto incontestato, che l'incarico conferito dalla debitrice all'attore, in forza del quale quest'ultimo, dopo la presentazione della comanda di concordato preventivo, svolse le attività per le quali chiede oggi la retribuzione, avevano la funzione di prevenire la dissoluzione ed il pregiudizio ai creditori. Alla luce del succitato principio espresso dalla Corte di Cassazione, detto incarico va qualificato come atto di ordinaria amministrazione, come tale non necessitante di previa autorizzazione del giudice delegato per essere efficace rispetto ai creditori anteriori al concordato, di talché la società convenuta è tenuta al pagamento delle prestazioni effettuate dall'attore in forza dell'incarico stesso.

Il medesimo principio di non contestazione impone di ritenere provato il valore delle prestazioni per cui è causa nella somma di €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge.

Alla soccombenza della società convenuta consegue, ex art. 91 cpc, il suo obbligo di rimborsare le spese di lite sostenute dall'attore, come da liquidazione operata in dispositivo.

PQM

Il Giudice del Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione e difesa:

- accerta il diritto di credito vantato dall'attore, dott. Michele Guidotti, per l'attività di consulenza aziendale svolta nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo fino al luglio del 2003 su incarico della convenuta, Società Agricola Alimentare San Giorgio spa, in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo;

- dichiara che il credito dell'attore, dott. Michele Guidotti, per l'attività di consulenza aziendale svolta nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo fino al luglio del 2003 su incarico della convenuta, Società Agricola Alimentare San Giorgio spa, in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, ammonta ad €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge;

- dichiara tenuta e condanna la convenuta, Società Agricola Alimentare San Giorgio spa, in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, a pagare all'attore, dott. Michele Guidotti, per il suesposto titolo, la somma di €. 10.475,29 oltre IVA ed oneri di legge;

- ex art. 91 cpc condanna la convenuta, Società Agricola Alimentare San Giorgio spa, in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo, a rifondere all'attore, dott. Michele Guidotti, le spese di lite, liquidate in €. 2.294,59, di cui €. 2.100 per onorari (di cui €. 550 per fase di studio, €. 300 per fase introduttiva, €. 550 per fase istruttoria, €. 700 per fase decisoria) ed €. 194,59 per spese non imponibili, oltre CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Piacenza in data 23 aprile 2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(REBECCHI Maria Grazia)

II G.O.T.

Dott.ssa Federica Ceresini

